

REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di lavoro , pronunciando fuori udienza nel procedimento ex art.1 della legge n.92/2012 R.G. n.3118/2018 , rileva quanto segue :

L'oggetto della controversia è il licenziamento per giusta causa della ricorrente , operatrice sanitaria presso la struttura gestita dalla società convenuta .

La ricorrente è stata licenziata per avere utilizzato nei confronti di una paziente ricoverata nella struttura toni offensivi ed insulti volgari , arrivando addirittura a percuoterla con forza , arrecandole evidenti ecchimosi sulla mano sinistra (v. contestazione disciplinare) .

Incombeva sul datore di lavoro , ai sensi della legge n.604 del 1966 , fornire la prova dei fatti contestati .

Orbene , l'istruttoria orale non ha fornito alcuna prova di ciò ed ha anzi provato che la ricorrente è stata vittima di atteggiamenti denigratori e francamente razzisti da parte della paziente .



Il licenziamento va pertanto ritenuto illegittimo per insussistenza del fatto contestato e conseguentemente va applicato il quarto comma dell'art.18 della legge n.300 del 1970 .

Le spese seguono la soccombenza .

P.Q.M.

Il Giudice ,

1)Annulla il licenziamento e condanna la s.p.a. . a reintegrare I. Jc e nel posto di lavoro ed a corrisponderle una indennità risarcitoria al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto , pari ad euro 1.859,13 mensili , oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali .

2)Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite , liquidate in Euro 5.000,00 per compensi , oltre spese generali , IVA e CPA , da distrarsi ai difensori antistatari della ricorrente .

Si comunichi .

Bologna , 26 agosto 2019

IL GIUDICE

